



**Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Strade, Viabilità e Traffico**

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 108 del 06/02/2024

OGGETTO: Istituzione, dal giorno 10/03/24 al giorno 14/03/24, del divieto di transito veicolare in via Arenaccia, nel tratto compreso tra il soprastante Ponte di via Don Bosco e Piazza Ottocalli, per consentire i lavori di scavo per sostituzione delle linee elettriche MT, da parte di e-Distribuzione Spa, in via Arenaccia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- L'Unità Operativa Attività Tecniche della Municipalità 3, con nota prot. PG/2024/54279 del 18/01/24, ha trasmesso gli elaborati grafici aggiornati con l'individuazione delle aree di intervento, elaborato con percorso alternativo ed il cronoprogramma aggiornato relativo ai lavori di scavo per sostituzione delle linee elettriche MT, da parte di e-Distribuzione Spa in via Arenaccia,
- che, durante la fase dei lavori che riguarderà la realizzazione di due buche su via Arenaccia, a monte e a valle del soprastante ponte di via Don Bosco, si renderà necessaria la chiusura al traffico del tratto interessato in direzione piazza Ottocalli con le seguenti modalità:
 - dalle ore 23:00 del 10/03/2024 alle ore 06:30 dell'11/03/2024;
 - dalle ore 23:00 del 11/03/2024 alle ore 06:30 del 12/03/2024;
 - dalle ore 23:00 del 12/03/2024 alle ore 06:30 del 13/03/2024;
 - dalle ore 23:00 del 13/03/2024 alle ore 06:30 del 14/03/2024.

Considerato che, durante la chiusura di detto tratto, i veicoli potranno utilizzare il seguente percorso alternativo: via Alessandro Mazzocchi, piazza Carlo III, via Giovanni Gussone e viceversa. Tale percorso alternativo, sarà utilizzato, inoltre, dalle linee di trasporto pubblico locale.

Visto che il dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi è stato approvato nella seduta del 23/01/2024 dalla "Conferenza Permanente dei Servizi per l'organizzazione dei piani di traffico relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro e delle manifestazioni".

Letto il Decreto Ministeriale 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" che l'impresa esecutrice dei lavori avrà cura di attuare.

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Letti:

- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi, *Nuovo Codice della Strada*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n° 495 del 16 dicembre 1992 smi, *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*;
- l'articolo 107 del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*.

Ritenuto per le motivazioni esposte, di dover attuare i provvedimenti appresso indicati,

ORDINA

Istituire in via Arenaccia, nel tratto compreso tra il soprastante Ponte di via Don Bosco e Piazza Ottocalli, il divieto di transito veicolare, nei sottoelencati giorni e fasce orarie:

- 1) dalle ore 23:00 del 10/03/2024 alle ore 06:30 dell'11/03/2024;
 - 2) dalle ore 23:00 del 11/03/2024 alle ore 06:30 del 12/03/2024;
 - 3) dalle ore 23:00 del 12/03/2024 alle ore 06:30 del 13/03/2024;
- dalle ore 23:00 del 13/03/2024 alle ore 06:30 del 14/03/2024.

Alla presente Ordinanza è allegato un grafico esplicativo del tratto stradale di via Arenaccia interessato dai lavori, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese. L'installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di circolazione provvisorio è a carico dell'impresa esecutrice dei lavori.

Al Servizio Autonomo Polizia Locale è demandata l'adozione di ogni altro provvedimento di carattere contingente, anche di modifica del presente dispositivo, ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L. n° 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Per quanto previsto dall'art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Ai sensi dell'art.37 del C.d.S. D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
ing. Edoardo Fusco

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2



